

Regolamento Generale della Corte Costituzionale

(approvato con deliberazione del 20 gennaio 1966)
(G.U. n. 45 del 19 febbraio 1966, ed. spec.)

A cura dell' avv. Nicola Cioffi di Napoli.

(Si declina ogni responsabilità per eventuali errori e/o omissioni e/o inesattezze nonché modificazioni intervenute dopo la pubblicazione della presente pagina web., non essendo, questo sito, una fonte ufficiale. Si riportano alcuni articoli.)

Capo I - Della Corte e dei giudici

Art.1.

La Corte costituzionale ha la sua sede in Roma, nel Palazzo della Consulta (1).

Nell'ambito della sede i poteri di polizia sono riservati alla Corte.

La sede comprende tutti gli altri locali e spazi a disposizione della Corte (2).

(1) *V. anche l'art. 1 della l. 18 marzo 1958, n. 265.*

(2) *Comma introdotto con le Modificazioni al regolamento generale approvate il 26 settembre 2002.*

Art. 3

Qualora nell'interno della sede della Corte vengano commessi fatti che possano costituire reati di oltraggio alla Corte o ad uno dei suoi componenti nell'esercizio o a causa delle sue funzioni, il Presidente può ordinare l'arresto immediato dell'autore di detti fatti e la sua consegna all'autorità competente.

Art. 18

Qualora pervenga alla Corte la richiesta di autorizzazione a procedere prevista dall'art. 313 del codice penale per il reato di vilipendio della Corte costituzionale, il Presidente entro venti giorni nomina il relatore e fissa la seduta della Corte.(1)

Della richiesta e della convocazione è data notizia a tutti i giudici almeno dieci giorni prima dell'adunanza.

La Corte delibera nella composizione prevista dall'art. 16, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87.

La deliberazione è depositata nell'ufficio del segretario generale, che cura la comunicazione all'autorità richiedente

(1) Articolo soppresso dall'art. 2 delle Modifiche al regolamento generale approvate il 7 luglio 1969 e reintrodotta dalle Modifiche al regolamento generale approvate il 25 maggio 1999.